

C. ANZIANO
F.to ARENA G.

II. PRESIDENTE
F.to GOTADORO

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa DI PAOLA

COMUNE DI MAZZARINO

II Settore
Sezione Commercio

Regolamento comunale per il servizio di NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

SOMMARIO

Art. 1 - FINALITÀ	3
Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 3 - DISCIPLINA DEI SERVIZI	3
Art. 4 - FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE	3
Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI E- SERCIZIO	3
Art. 6 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON AUTOVET- TURA	4
Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SER- VIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	5
Art. 8 - PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZ- ZAZIONE	5
Art. 9 - COMMISSIONE DI CONCORSO	5
Art. 10 - ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO	6
Art. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
Art. 12 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE	7
Art. 13 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	7
Art. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO	7
Art. 15 - COMPORTAMENTO DEI NOLEGGIATORI E DEI CONDUCENTI DI AU- TOVEICOLI	7
Art. 16 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	8
Art. 17 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	9
Art. 18 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI	9
Art. 19 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	10
Art. 20 - CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE	10
Art. 21 - CONTACHILOMETRI	10
Art. 22 - IDONEITÀ, VERIFICA, REVISIONE E SOSTITUZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO	10
Art. 23 - FACOLTÀ DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE	11
Art. 24 - TARIFFE	11
Art. 25 - RESPONSABILITÀ DELL'ESERCIZIO	11
Art. 26 - ADDETTI ALLA VIGILANZA	11
Art. 27 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E/O RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE	11
Art. 28 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 29 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 30 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 31 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 32 - SANZIONI	13
Art. 33 - DISPOSIZIONI FINALI	14

Art. 1 - FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura.

“A tal fine il Comune di Mazzarino rilascia apposita autorizzazione per l'esercizio del servizio.”

Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.

Art. 3 - DISCIPLINA DEI SERVIZI

“Il servizio di cui all'art.2 è disciplinato dalle norme del presente regolamento, dalle norme comunitarie, dalle leggi dello stato e della regione siciliana.”

Art. 4 - FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di imprese artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsti dall'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443 e dalla L.R. 18 febbraio 1986, n.3;
- essere associati in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- essere associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente è necessaria l'autorizzazione comunale (art. 8 Legge 15.01.92 n.21), che è riferita ad un singola autovettura (Art. 85 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285).

Nell'autorizzazione, oltre al numero, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della L. 21/92 come modificati dagli artt. 3 e 4 della L.R. n.29/96.

È consentito conferire l'autorizzazione di esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclu-

sione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, ove nel Comune sia attivo uno specifico servizio di taxi.

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Sono considerate incompatibili le attività alle dipendenze di terzi.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

Art. 6 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON AUTOVETTURA

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di commercio provinciale;
 - c) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Mazzarino, idonea allo svolgimento dell'attività e all'interno della quale l'autovettura sosta ed è a disposizione dell'utenza quando non staziona nelle aree pubbliche autorizzate per il servizio di piazza. La rimessa deve essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - e) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio o da utilizzare;
 - f) avere residenza nel Comune di Mazzarino;
 - g) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - h) non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio.
 - i) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n.575;
 - j) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 65.
- La perdita di un solo requisito implica la sospensione e, quindi la revoca dell'Autorizzazione.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

“Il Comune di Mazzarino determina un contingente pari a 10 (dieci) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di autovettura.

Il contingente previsto al precedente comma può essere oggetto di rideterminazione qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, per esigenze di ordine generale e di interesse pubblico, può, in qualunque tempo, disporre la sospensione temporanea di una parte delle autorizzazioni e, in via eccezionale, anche la revoca delle stesse.

La revoca dell'autorizzazione va attuata sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o la revoca della licenza non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, presso il Difensore civico o, in mancanza, presso il Giudice di pace.”

Art. 8 - PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione resasi disponibile (per assegnazione di contingente, rinuncia, revoca o decadenza) il responsabile del servizio dà avvio al procedimento per la nuova assegnazione, attraverso bando di pubblico concorso, entro 90 giorni dal verificarsi della disponibilità.

Il bando di concorso è pubblicato all'albo del Comune e ne è data adeguata pubblicazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 07.08.90 n. 241.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, sono i seguenti:

- numero delle autorizzazioni da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- schema della domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 9 - COMMISSIONE DI CONCORSO

Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione comunale nomina un'apposita Commissione.

La Commissione è composta da 3 membri esperti nel settore del noleggio con conducente e nelle discipline previste, tra cui il Dirigente del servizio o suo delegato, che la presiede.

I membri della commissione di cui al comma precedente non possono essere nominati consecutivamente nella Commissione successiva.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore alla categoria "c" del CCNL dei dipendenti degli Enti locali appartenente all'Ufficio comunale competente, nominato dal presidente della Commissione di concorso.

Art. 10 - ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO

La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di partecipazione, redige l'elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'Albo pretorio del Comune.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, fissa, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti e indicati dal bando.

Art. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente deve essere presentata in competente bollo al Comune, e deve contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale - e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, di cui dovrà avere la proprietà o la disponibilità in leasing al momento del rilascio dell'autorizzazione, e la dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. (di cui all'art. 6, 5° comma della Legge 21/1992) o nel registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 08.08.1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
- capacità finanziaria attestata da Istituto Bancario.

Quando trattasi di persona giuridica il requisito di cui al punto 2) sopraindicato si intende riferito all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- autocertificazione antimafia;
- impegno ad attrezzare in questo Comune idonea rimessa;
- non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni;
- impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività ritenuta incompatibile con quella di noleggio con conducente;
- non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorsi in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n.1423, 31.05.1965, n. 575, 13.09.1972, n. 646, 12.10.1982, n.726 e successive integrazioni e modifiche;

- 
- c) l'essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
 - d) l'essere incorsi in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, e pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali previsto dal presente Regolamento per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda

Art. 12 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - titolo di studio diverso dalla Licenza di Scuola Media Inferiore
 - titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo;
 - servizio prestato in qualità di titolare di impresa che gestisce il noleggio con conducente;
 - servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente e collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
 - altri titoli attinenti alla professione;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. In caso di parità di punteggio, prevale in graduatoria il più anziano d'età.

Art. 13 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Organo o l'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

I posti di organico, che si rendessero vacanti per qualsiasi motivo, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il servizio deve obbligatoriamente iniziare entro quattro mesi dal rilascio del titolo.

Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 15 - COMPORTAMENTO DEI NOLEGGIATORI E DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI

1. I noleggiatori ed i conducenti degli autoveicoli noleggiati, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e,

comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell' autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta agli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 22 e attenersi alle prescrizioni imposte a seguito delle verifiche stesse;
- d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari prestando anche assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi;
- e) mantenere sempre pulita ed in perfetta efficienza l'autovettura e la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente, al termine di ogni servizio, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso di reperimento di qualsiasi oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per favorirne la restituzione al proprietario;
- h) rilasciare al cliente la fattura o altro documento previsto quale attestazione del prezzo pagato per il trasporto;
- i) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

2. Ai noleggiatori e conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
- b) esercitare servizi ad itinerari fissi, orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari fissi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- d) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- e) portare animali propri sull'autoveicolo, anche durante la sosta;
- f) deviare di loro iniziativa dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- g) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone, che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- h) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di eventuale pericolo.
- i) fumare sull'autovettura.

Art. 16 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, per atto tra vivi, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n. 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti, dalle leggi vigenti e dal presente regolamento quando il titolare stesso si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- 
- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia compiuto 60 anni di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

- 2) In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine perentorio di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dal presente regolamento. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 3) Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione del soggetto a cui volturare l'autorizzazione ed alla dichiarazione degli eredi che rinunciano;
 - c) istanza di rilascio dell'autorizzazione da parte del subentrante, completa di documentazione, ai sensi del presente regolamento.
- 4) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 17 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. I noleggiatori hanno l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto con carico e scarico delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei trasportatori è effettuato gratuitamente.

I veicoli in servizio di n.c.c. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27/4/1978 n. 384.

Art. 18 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare sull'autovettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 19 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla normativa vigente.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 20, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

Art. 20 - CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
 - "Noleggio";
 - "Comune di Mazzarino" e lo stemma.
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Mazzarino" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del Comune;
 - nella parte inferiore, il numero di autorizzazione.

Art. 21 - CONTACHILOMETRI

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Art. 22 - IDONEITÀ, VERIFICA, REVISIONE E SOSTITUZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. Tali verifiche sono riservate, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

Art. 23 - FACOLTÀ DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono obbligate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza.
2. Le aree di stazionamento saranno indicate con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio

Art. 24 - TARIFFE

- 1) Il corrispettivo per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, entro i minimi e massimi stabiliti dal ministero dei Trasporti con decreto 20 Aprile 1993, ai sensi dell'art. 13 comma 4, legge n. 21/1992.
- 2) Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 3) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
- 4) Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 25 - RESPONSABILITÀ DELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque, derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.
2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art. 26 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli agenti della Polizia Municipale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

Art. 27 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E/O RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve pre-

zazione medesima per la definitiva archiviazione entro giorni 30 dalla data di cessazione.

Art. 28 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità del caso e dell'eventuale recidiva, può sospendere l'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) mancanza o perdita di uno o più requisiti soggettivi e/o oggettivi facilmente ed in breve tempo ripristinabili tanto da non comportare necessariamente la revoca;
 - b) inosservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione;
 - c) violazione delle norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - d) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio di attività di trasporto;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni cui ottemperare e le cause da rimuovere.
3. Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.
4. La sospensione viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione di provvedimenti di competenza.

Art. 29 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'Autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di autonoleggiatore;
 - b) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
 - c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
 - e) quando, sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altre attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - f) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
 - g) quando il titolare non ottempera alle prescrizioni del Responsabile del Servizio entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.
 - h) per il mancato adeguamento previsto all'art. 33 - comma 3 - del presente regolamento.

2. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato a mezzo messo comunale o raccomandata a/r e viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione per:
 - a) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14;
 - b) per cessione della proprietà o della disponibilità in Leasing dell'autoveicolo senza la relativa sostituzione;
 - c) nel caso previsto dall'art. 16 - comma 2 - per morte del titolare e mancato trasferimento nel biennio;
 - d) per novanta giorni, anche non consecutivi, di ingiustificata o non autorizzata sospensione del servizio nell'arco dell'anno;
 - e) per fallimento del titolare dell'autorizzazione.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessuno indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o titolare od ai loro aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 32 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
3. Le sanzioni di cui sopra sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione e successiva ripubblicazione, per la durata di quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune.

Esso sostituisce ogni normativa regolamentare difforme approvata in precedenza.

3. Le situazioni, difformi dalla legge n. 21/1992 e dal presente Regolamento debbono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento medesimo, pena la revoca dell'autorizzazione. In caso di particolari difformità dovute al ritardo nell'applicazione della nuova normativa (istituzione ruolo e commissione regionale per l'accertamento dei requisiti, per iscrizione nel ruolo, ecc.) e, comunque, in tutti i casi in cui il ritardo nella regolarizzazione non sia imputabile ai titolari delle autorizzazioni in atto esistenti, questi ne danno comunicazione al Comune e sono autorizzati a proseguire l'attività fino a quando il Responsabile del Servizio, accertato il venir meno delle cause ostative loro non imputabili, notifica agli stessi l'invito a regolarizzare, entro sei mesi, la propria posizione.
4. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 recepita dalla L. R. 30 aprile 1991, n. 10 il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.